

## CONVENZIONE FRA ENTI

### Premesso

- che in data 28.4.1998 il Comune di Trento e l'Automobile Club di Trento hanno costituito la società per azioni Trentino Parcheggi s.p.a. ai sensi dell'art. 44 legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, al fine prevalente ma non esclusivo di erogare il servizio pubblico per la gestione della mobilità e della sosta;
- che, successivamente, hanno aderito alla società il Comune di Levico Terme e il Comune di Lavis, rispettivamente in data 19.06.2002 e 26.02.2003 per il conseguimento delle medesime finalità attraverso la comune impresa sociale;
- che, in data 29.9.2004 è stato approvato un nuovo statuto sociale in adeguamento alle intervenute e nuove disposizioni del codice civile;
- che in data 26.9.2006 sono state apportate ulteriori modificazioni allo statuto sociale, che forma parte integrante ed essenziale del presente atto, al fine di adeguare la disciplina sociale all'art. 10, comma 7, lett. d), della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 e all'art. 113, comma 5, lett. c), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 ed è stata modificata anche la denominazione sociale;
- che, ai sensi dello statuto, la società interamente a capitale pubblico, ha il seguente oggetto sociale:
  - a) l'analisi e la soluzione delle problematiche riguardanti la mobilità, la gestione delle aree di sosta, la costruzione e l'ampliamento di parcheggi in genere, ivi compresi parcheggi per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti ed opere di accesso, tecnologie di informazione, finalizzate al decongestionamento del traffico nei centri urbani;
  - b) la progettazione, la costruzione, la commercializzazione e la gestione di autorimesse, autosilos, parcheggi ed immobili in genere;
  - c) la progettazione e/o installazione di sistemi, anche di tipo elettronico e numerico, per la regolamentazione della sosta, tra cui i parcometri e il sistema complesso denominato "AUTOPARK";
  - d) la gestione della sosta a raso su strada e piazze sia pubbliche che private;
  - e) lo studio e la realizzazione di sistemi tecnologici per la gestione integrata dell'accesso e/o pagamento dei servizi, anche di natura diversa e/o forniti da soggetti terzi;
  - f) l'esercizio del controllo delle soste dei veicoli, compresa la gestione dei parcometri e dei parcheggi in genere, la rimozione dei veicoli, la gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale nonché semaforica, se ed in quanto compatibili con le norme vigenti, con riguardo tanto a quella di carattere convenzionale, quanto a strumenti informativi innovativi atti ad integrare la tipologia la cui messa in uso è prescritta dal codice della strada; la gestione e la manutenzione di pannelli informativi;
  - g) la prestazione di servizi e la fornitura di mezzi organizzativi nei confronti di Enti, Pubbliche Amministrazioni e terzi, rivolti all'impiego dei mezzi di trasporto;
  - h) la promozione di studi finalizzati ad individuare le migliori condizioni, nonché la funzionalità della viabilità e dell'utilizzazione delle aree urbane

nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale ed automobilistica;

- i) l'elaborazione di dati utili al monitoraggio dei flussi di traffico viario e l'educazione all'uso corretto e funzionale dei veicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati e all'utilizzo dei parcheggi e parcometri;
- l) ogni altra attività affine, connessa o complementare a quelle menzionate; la promozione diretta e la gestione o la partecipazione ad iniziative commerciali compatibili con l'oggetto sociale.

La Società potrà assumere la gestione, in attuazione e nel rispetto delle norme vigenti, delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi locali e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate e la gestione delle attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, con l'esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità. Con riferimento alle attività previste nell'oggetto sociale la Società non potrà comunque esercitare attività di cui all'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 riservate a professionisti protetti, vale a dire attività per il cui esercizio è prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base di titoli legali di abilitazione, salvo il caso in cui essa risultasse in possesso dei requisiti che verranno fissati a norma dell'art. 24, comma 2, legge 7 agosto 1997, n. 266. La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali ed industriali, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque a questo connesse.

Le predette attività non potranno essere svolte all'estero.

Potrà assumere, direttamente o indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni anche azionarie in altre imprese o enti aventi oggetto analogo o affini al proprio.

La società potrà altresì concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni proprie o di terzi.

### **Considerato**

- che i soci fondatori hanno inteso costituire la società Trentino Parcheggi S.p.A. al fine di istituire una mera articolazione organizzativa esterna e nel dominio dei medesimi che fosse vocata all'erogazione di servizi pubblici e alla produzione di lavori/servizi/forniture nell'interesse dei medesimi Enti;
- che la medesima finalità è stata perseguita anche dai soci pubblici intervenuti successivamente;
- che in base alla disciplina interna applicabile e ai principi di derivazione comunitaria, l'affidamento diretto di attività integranti erogazione di servizi pubblici è ammesso *“a condizione che l'Ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che la controllano”* (art. 10, comma 7, lett. d), della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6);
- che anche l'affidamento diretto dell'esecuzione di lavori/servizi/forniture è consentito al verificarsi delle medesime condizioni, ossia quando *“l'Ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e, questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con gli Enti locali che la controllano”* (Corte di Giustizia, 18 novembre 1999 in causa C-107/98; Corte di Giustizia, Sez. I, 13 ottobre

2005, n. C-458/03, Corte di Giustizia, Sez I, 6 aprile 2006 n. C-410/04 e da ultimo Corte di Giustizia, Sez. I, 11 maggio 2006 n. C-340/04);

- che la legittimità degli affidamenti diretti è strettamente connessa all'inesistenza di un rapporto di alterità sostanziale tra gli Enti pubblici e la società strumentale e che tale inesistenza si desume, tra l'altro, dalla fissazione di poteri di direzione, coordinamento e supervisione sull'attività della società partecipata (oltre alla partecipazione integralmente pubblica);

#### **Ritenuto**

- che, in considerazione degli scopi perseguiti dagli Enti pubblici soci e la finalità della società, appaia opportuno rafforzare l'attuale relazione di controllo affinché sia ben definito l'assoluto potere di controllo e di direzione esercitato collettivamente dagli Enti Locali, anche a garanzia che la società persegua esclusivamente gli interessi degli Enti medesimi;
- che l'art. 41 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m. dispone, comunque, che l'esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza nelle forme collaborative intercomunali sia disciplinato da una convenzione approvata ai sensi dell'art. 40 della medesima legge regionale;
- che la presente convenzione integra un accordo amministrativo.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

#### **Tra**

- il Comune di Trento, rappresentato in questo atto dal Sindaco pro tempore;
- il Comune di Levico Terme, rappresentato in questo atto dal Sindaco pro tempore;
- il Comune di Lavis, rappresentato in questo atto dal Sindaco pro tempore;
- l'Automobile Club di Trento, rappresentato in questo atto dal Presidente pro tempore;

**si conviene e si stipula quanto segue, anche agli effetti dell'art. 2341 bis**

#### **C.C.**

#### **Art. 1**

Gli Enti pubblici soci che partecipano al Capitale Sociale sono i seguenti, con le relative quote di partecipazione azionaria:

<b>SOCI</b>	<b>NUMERO AZIONI</b>	<b>PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE</b>
Comune di Trento	1.141.785	84,26%
Automobile Club Trento	196.715	14,52%
Comune di Levico Terme	15.000	1,11%
Comune di Lavis	1.500	0,11%

Fatto salvo quanto previsto dalla presente Convenzione e dallo Statuto sulle modalità e i limiti all'entrata nella compagine sociale di nuovi soci, la modificazione delle percentuali sopraindicate e il subentro di nuovi soci non comporta la modificazione del presente articolo della Convenzione che si intenderà aggiornato automaticamente.

## **Art. 2**

Gli Enti pubblici soci, con il presente atto, confermano che la società è uno strumento operativo dei Soci, rivolto a produrre beni e servizi nonché ad eseguire lavori nell'interesse dei soci medesimi ovvero erogare servizi pubblici locali, fra i quali, principalmente, quelli inerenti alla mobilità e alla sosta.

## **Art. 3**

I terzi acquirenti delle azioni, ovvero sottoscrittori di nuove azioni, dovranno essere enti pubblici che svolgono la propria attività nel territorio della Provincia di Trento.

Sono equiparate agli enti pubblici le società interamente partecipate da enti pubblici.

Il socio non potrà, comunque, procedere a cessione di azioni se non nelle forme previste dallo Statuto.

Resta comunque salva la possibilità del socio di recedere ai sensi di legge ovvero uscire dalla compagine sociale con la cessione integrale delle azioni, nelle forme che consentano di non pregiudicare l'adempimento degli impegni assunti e la missione della società.

## **Art. 4**

I Comuni si impegnano a improntare l'attività di gestione della società a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di assicurare servizi di qualità.

I Comuni danno atto che la Società non deve farsi carico di costi sociali i quali rimangono di spettanza delle singole Amministrazioni.

A tal fine, i Comuni si impegnano a non adottare tariffe o comunque a non adottare atti che compromettano il conseguimento dell'utile di bilancio.

Qualora, ragioni di interesse pubblico impongano una diversa decisione, ciascun Comune per quanto di competenza è tenuto ad introdurre meccanismi di compensazione e/o di riequilibrio che salvaguardino la redditività di impresa.

## **Art. 5**

Tra la Società e i singoli Comuni è sottoscritta una convenzione per l'esercizio del servizio affidato alla Società.

## **Art. 6**

I corrispettivi della vendita di titoli di parcheggio aventi validità estesa al di fuori del territorio del Comune di Trento sono ripartiti tra i diversi Comuni interessati, salvo diverso accordo, in proporzione dell'incasso complessivo effettivo, conteggiato limitatamente agli stalli regolamentati con tariffa oraria.

## **Art. 7**

La Società è governata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri, compreso il Presidente. Gli Amministratori e il Direttore generale, se previsto, sono scelti sulla base di comprovata competenza tecnica.

Almeno un componente spetta ai soci diversi dal Comune di Trento che sarà designato dalla Conferenza degli Enti.

## **Art. 8**

La Conferenza degli Enti è composta dai rappresentanti legali, o loro rappresentanti, degli Enti soci. Ha sede presso il Comune di Trento, in via Belenzani, 19 e si riunisce senza formalità di convocazione.

La Presidenza della Conferenza degli Enti spetta al rappresentante del Comune di Trento. Delle riunioni sarà redatto apposito verbale con le forme e con le modalità che la Conferenza vorrà darsi con apposito regolamento.

La Conferenza è la sede per concordare in modo vincolante la volontà degli Enti pubblici soci da esprimere nelle assemblee di cui agli artt. 2364 e 2365 codice civile.

La Conferenza delibera con il voto favorevole dei componenti che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Le decisioni assunte dalla Conferenza, che rientrano nella competenza della medesima, vincolano gli Enti pubblici soci, ancorché dissenzienti. Tali contenuti dovranno essere riportati ed approvati, se del caso, nell'Assemblea della Società da parte degli Enti pubblici soci.

La Società dovrà inviare alla Conferenza, a mezzo degli Amministratori, gli intendimenti o le proposte almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea sociale in cui detti atti dovranno essere approvati.

Per la definizione del numero degli Amministratori e per l'individuazione di quelli di spettanza dell'Assemblea della Società, i rappresentanti degli Enti pubblici soci si riuniscono prima della data di riunione dell'Assemblea della Società su iniziativa del Sindaco di Trento.

Spettano alla Conferenza:

- a) l'esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza di cui all'art. 41 legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m., senza pregiudizio per le funzioni analoghe attribuite al Consiglio comunale;
- b) la direzione sulla gestione attraverso l'adozione di direttive, le quali possono avere, se espressamente precisato, natura vincolante;
- c) quant'altro ritenuto utile al fine di garantire l'efficacia dei poteri di direzione e di controllo.

L'adozione delle direttive vincolanti di cui alla lett. b) reca con sé l'obbligo per i soci di manlevare gli amministratori per gli eventuali danni arrecati dagli atti che hanno integrato l'adempimento a dette direttive.

Per esercitare la vigilanza, la Conferenza può avvalersi di personale degli Enti pubblici soci.

#### **Art. 9**

Al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di direzione e di vigilanza la Società, tramite gli amministratori, è tenuta a:

1. inviare con cadenza annuale alla Conferenza un resoconto sommario delle iniziative svolte dalla società nonché di quelle di prossimo avvio;
2. segnalare tempestivamente alla Conferenza le iniziative che possono interferire sulle linee strategiche precisate dalla Conferenza;
3. - senza pregiudizio per la natura vincolante delle direttive di cui alla lettera b) dell'art. 8 - far constatare gli interessi societari che osterebbero all'ottemperanza alle direttive.

#### **Art. 10**

La titolarità di componente della Conferenza viene meno automaticamente con il venir meno dalla carica presso l'Ente. Il componente resta tuttavia in carica fino all'elezione del suo successore.

**Art. 11**

Compatibilmente con le preclusioni conseguenti alla natura delle posizioni soggettive fatte valere, le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti pubblici soci per l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione sono devolute in arbitrato rituale di diritto dinanzi ad un collegio di tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle parti interessate e il terzo, con funzione di Presidente, di comune accordo tra i due nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Trento su istanza della parte più diligente.

In caso di controversie tra più di due parti, il Collegio sarà sempre di tre componenti; due arbitri saranno nominati d'intesa tra le parti confliggenti e il terzo sarà nominato dai due arbitri. In difetto di accordo il Collegio sarà interamente nominato dal Presidente del Tribunale di Trento, su istanza della parte più diligente.

**Art. 12**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m., la stipula della presente Convenzione è aperta ad eventuali nuovi soci - Enti pubblici - che si avvalgono della Società quale forma di gestione dei servizi pubblici e che perseguano, con la partecipazione, le medesime finalità perseguite dagli Enti pubblici soci sottoscrittori del presente atto, e che comunque non siano portatori di interessi antagonisti.

Gli Enti pubblici soci sottoscrittori del presente atto si impegnano a favorire l'adesione alla società di altri Enti pubblici, ciò previa sottoscrizione della presente Convenzione, eventualmente modificata.

**Art. 13**

La presente Convenzione sarà sottoscritta, per accettazione, dalla Società. Questa sarà altresì tenuta a far sottoscrivere la Convenzione anche agli amministratori per "presa visione ed accettazione". Fatto salvo il caso degli amministratori già in carica, i quali vi procederanno entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente da parte della Società, la sottoscrizione della Convenzione da parte degli amministratori dovrà avvenire contestualmente all'accettazione della nomina.